



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 1324 del 24 ottobre 2008

Determinazione delle procedure finanziarie per l'utilizzo dei fondi di cui alla l.r. n.37/2007 "Disciplina dell'attività agrituristica, del pesca turismo e ittiturismo" e impegno fondi a favore di AGEA. Importo e liquidazione euro 2.000.000=

Vista la legge regionale 21 novembre 2007 n.37 "Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo";

Richiamata la propria precedente deliberazione n 1136 del 19 settembre 2008 con cui è stato approvato il Regolamento Regionale n. 4 "disposizioni di attuazione della disciplina dell'attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007 n.37";

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, in appresso denominato PSR, approvato con decisione della commissione europea n. C (2007) 5714 in data 20/11/2007, con il quale si attua nella regione Liguria il citato regolamento (CE) n. 1698/2005;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 "delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana";

Vista la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 "Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013";

Atteso che:

- il PSR prevede, tra gli interventi ammissibili a finanziamento nell'ambito della misura 311, anche gli investimenti relativi all'agriturismo;
- la misura 311 del PSR è applicabile solo nelle zone rurali C e D della Liguria, come definite dal medesimo PSR, mentre non è applicabile nelle zone urbane (zone A);

Ritenuto pertanto necessario utilizzare i finanziamenti di cui alla l.r. 37/2007, sopra citata, a favore delle aziende agrituristiche situate nelle zone A, escluse dai finanziamenti comunitari, allo scopo di assicurare una completa e coordinata copertura territoriale da parte dei diversi fondi disponibili per lo sviluppo dell'agriturismo;

Preso atto che l'articolo 18, comma 6, della citata l.r. 37/2007 delega alle comunità montane e ai consorzi di comuni, di cui alla l.r. 6/1978, la concessione di contributi alle aziende agrituristiche;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 251 del 14 marzo 2008, adottata in attuazione dell'articolo 3 della citata l.r. 42/2007, con la quale si delegano alle comunità montane e ai consorzi di comuni le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi di cui alla misura 311, che comprende l'agriturismo;

Considerato pertanto che sussiste una stretta corrispondenza in termini di obiettivi e procedure tra la citata l.r. 37/2007 e la misura 311 del PSR, dal momento che i due strumenti finanziari si differenziano solo per l'area di attuazione, come meglio chiarito in precedenza;

Preso atto che i finanziamenti di cui al PSR, compresa la misura 311, vengono liquidati ai beneficiari finali tramite un organismo pagatore nazionale denominato AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), in attuazione degli obblighi regolamentari comunitari;

Considerato che la Conferenza Stato/Regioni, in data 20 marzo 2008, ha approvato la convenzione-quadro tra Regioni e AGEA, con la quale sono regolati i rapporti giuridici, amministrativi e finanziari tra Regioni e AGEA;

Ritenuto di procedere tramite AGEA anche alla liquidazione degli aiuti di cui alla legge regionale n. 37/2007, utilizzando quindi una procedura già in atto, allo scopo di ridurre i costi amministrativi, di costituire una banca-dati unica e conseguentemente di migliorare le funzioni di monitoraggio della spesa pubblica e di controllo tecnico e amministrativo;

Considerato che questa soluzione non comporta oneri aggiuntivi per la Regione Liguria;

Ritenuto pertanto di impegnare a favore di AGEA l'intera disponibilità finanziaria, pari a euro 2.000.000, di cui al capitolo 6874 "Contributi in conto capitale per l'attività agriturbistica" da destinare alle aziende agrituristiche che ne facciano richiesta;

Considerato altresì che l'impegno e la liquidazione dei fondi di cui sopra a favore di AGEA si configura come un mero trasferimento di fondi, fermo restando che i beneficiari finali degli aiuti previsti dalla legge regionale n. 37/2007 sono gli imprenditori agriturbistici;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia, Pesca e Protezione civile;

DELIBERA

- di stabilire che i fondi di cui alla legge regionale 21 novembre 2007 n.37 “Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo” siano liquidati ai beneficiari finali tramite l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per i motivi meglio precisati in premessa;
- di impegnare pertanto, ai sensi dell’articolo 79 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modifiche e integrazioni, la somma di euro 2.000.000= a favore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in via Palestro 81 – Roma – C.F. n. 97181460581, a valere sul capitolo 6874, U.P.B. 13.207 – corrente esercizio;
- di liquidare contestualmente la somma di euro 2.000.000=, non soggetta alle procedure di verifica degli inadempimenti operanti ai sensi dell’articolo 48 bis del DPR n.602/1973, autorizzando il Servizio Ragioneria e Servizi Contabili a provvedere all’emissione del mandato di pagamento mediante versamento su apposita contabilità speciale n. 1300 denominata “AGEA – Aiuti e ammassi comunitari”, accesa presso la Tesoreria centrale dello Stato, con la seguente causale: “Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, Regione Liguria – aiuti di Stato misura 311 (agriturismo)”;
- di attestare che è stato assolto il debito informativo di cui all’articolo 16 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2;
- di dare atto che la suddetta spesa non è soggetta alla ritenuta di cui all’articolo 28 del DPR n. 600/1973;
- di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.